



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a meno dell'art. 52
d.lgs. 103/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 richiesta di parte
 disposto dalla legge

composta da

Francesco Ippolito Presidente
Angelo Costanzo Relatore
Anna Criscuolo
Ersilia Calvanese
Gaetano De Amicis

Sent. n. sez. 335
UD - 1/3/2016
R.G. n.41241/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CC , nato il . , a Asti

contro la sentenza emessa il 22/05/2015 dalla Corte di appello di Torino, nel
proc. n.1158/2013 R.G.,

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con
rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n.814/2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, ha assolto CC dal reato contestatogli ex art. 388 cod. pen. (capo B) confermando la condanna ex art. 570 cod. pen. (capo A) per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua potestà di genitore facendo mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore C e non corrispondendo le 400 euro mensili e il 50% delle spese scolastiche mediche e ricreative come invece impostogli dal Tribunale

2. Nel ricorso presentato nell'interesse di C si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per avere trascurato le risultanze probatorie relative alle condizioni economiche e di salute dell'imputato e ai suoi seppur parziali contributi al mantenimento della figlia minore C, con il ragionevole dubbio che ne deriva circa la sussistenza dell'inadempimento all'obbligo impostogli al Tribunale per i minorenni; b) violazione dell'art. 570 cod. pen. per averlo erroneamente interpretato ritenendo sussistente il reato già solo per l'inadempimento del provvedimento del giudice civile mentre è necessario accertare che l'imputato abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza al familiare bisognoso e non sia nella impossibilità di adempiere; c) omessa motivazione della Corte sugli specifici rilievi contenuti nell'atto di appello e concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie; d) violazione della legge penale per non avere ridotto la pena inflitta dalla sentenza di primo grado pur avendola riformata assolvendo l'imputato di reato contestatogli ex art. 388 cod. pen.; e) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche pur avendo l'imputato erogato delle somme e fatto intervenire i suoi genitori per il mantenimento della figlia nonostante la sua indigenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorrente non contesta la sussistenza del nucleo materiale dei fatti rilevanti, ossia il suo inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno mensile posto a suo carico dal Tribunale per i minorenni e al riguardo la Corte di appello ha idoneamente argomentato (pag. 6) circa la attendibilità della madre

della figlia minorenni dell'imputato anche evidenziando che non vi è stata costituzione di parte civile sicché la stessa non risulta mossa da interessi economici.

La condotta sanzionata dall'art. 570, comma 2, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia. (Cass. pen., Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255272). Lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Cass. pen., Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823).

Per escludere la responsabilità, l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. pn. Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667) e l'imputato ha l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Cass. pen., Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, Rv. 25242).

La Corte di appello ha compiutamente evidenziato che CC è uomo giovane e sano (meramente asserita risulta la depressione che lo avrebbe colto) e che le contenute dazioni (peraltro non provate) di denaro o altri beni alla figlia non integrerebbero comunque l'adempimento richiesto.

2. In relazione al quarto motivo di ricorso, deve registrarsi che nella motivazione della sentenza della Corte di appello è chiaro che la pena è stata ridotta a tre mesi di reclusione e euro 400 di multa, eliminando l'aumento di un mese di reclusione contenuto nella sentenza di primo grado in relazione al capo B per il quale in secondo grado l'imputato è stato assolto. Ma nel dispositivo della sentenza la rideterminazione della pena non è stata esplicitata, così determinando un errore materiale per omissione che può essere corretto ex art. 130 cod. proc. pen., disponendo che nel dispositivo della sentenza della Corte di appello, dopo l'espressione "conferma nel resto", va aggiunta l'espressione "e ridetermina la pena in tre mesi di reclusione e 400 euro di multa".

3. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Cass.pen.: Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente esplicitato i suoi criteri di giudizio: l'insussistenza di elementi di valutazione positiva, l'esistenza di un precedente penale, il fatto che l'imputato *"ha pressoché ignorato la figlia non corrispondendo mai nulla per lei"*, la misura già contenuta della pena inflitta.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, visto l'art. 130 cod. proc. pen., corregge l'errore materiale nel dispositivo della sentenza d'appello, nel senso che, dopo l'espressione *"conferma nel resto"* va aggiunta l'espressione *"e ridetermina la pena in tre mesi di reclusione e 400 euro di multa"*.

Così deciso in Roma, l'1/03/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Francesco Ippolito

